

TITOLO I**ELEMENTI COSTITUTIVI****CAPO I - CONFIGURAZIONE GIURIDICA**

- Preambolo 1
- Art. 1 – Il Comune 1
- Art. 2 – Il Territorio 1
- Art. 3 – Sede, Stemma e Gonfalone 2
- Art. 4 - Civica benemerenzza e cittadinanza onoraria 2

CAPO II - PRINCIPI

- Art. 5 – Principi Programmatici 2
- Art. 6 - Forme e modi di esercizio delle funzioni 3

TITOLO II**LA PARTECIPAZIONE POPOLARE****CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO**

- Art. 7 - Consiglio di frazione 5
- Art. 8 – Albo delle Associazioni e del Volontariato 5
- Art. 9 – Consulte 6
- Art. 10 – Forme di Consultazione della Popolazione 6
- Art. 11 – Istanze, Petizioni e Proposte 7
- Art. 12 – Istruttoria Pubblica 7
- Art. 13 – Azioni popolari 7
- Art. 14 – Referendum 8

CAPO II – DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

- Art. 15 – Pubblicità degli Atti Amministrativi 8
- Art. 16 – Diritto di accesso e di informazione dei cittadini 9
- Art. 17 – Partecipazione dei cittadini e procedimenti amministrativi 9
- Art. 18 – Giusto procedimento 10
- Art. 19 – Tutela dei diritti del contribuente 10

CAPO III – IL DIFENSORE CIVICO

- Art. 20 – Il Difensore Civico 10

TITOLO III**GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE**

- Art. 21 – Gli Organi di governo 12

CAPO I – IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 22 – Competenze 12
- Art. 23 – I Consiglieri Comunali 13
- Art. 24 – Consigliere giovane aggiunto 14
- Art. 25 – Presidente del Consiglio comunale 15
- Art. 26 – Gruppi consiliari 15
- Art. 27 – Funzionamento del Consiglio 16
- Art. 28 – Validità delle sedute e delle deliberazioni 18
- Art. 29 – Prima Seduta 18
- Art. 30 – Linee Programmatiche di mandato 18

CAPO II – LA GIUNTA COMUNALE

- Art. 31 – Composizione ed elezione 19
- Art. 32 – Cessazione dalla carica 19

• Art. 33 – Funzionamento della Giunta	19
• Art. 34 – Competenze	20
CAPO III – IL SINDACO	
• Art. 35 – Elezione	21
• Art. 36 – Vice Sindaco	22
• Art. 37 – Obbligo di astensione e divieto di incarichi	22
• Art. 38 - Dimissioni, impedimenti, rimozione, decorrenza, sospensione o decesso del Sindaco	22
TITOLO IV	
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO	
CAPO I – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	
• Art. 39 – Organizzazione degli Uffici e dei servizi	23
• Art. 40 – Dirigenti	24
• Art. 41 – Incarichi di collaborazione ad alto contenuto di professionalità	26
• Art. 42 – Direttore Generale	26
• Art. 43 – Segretario Generale	27
CAPO II – I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI	
• Art. 44 – Forme di gestione	28
• Art. 45 – Carta dei servizi	28
• Art. 46 – Istituzioni	29
• Art. 47 – Società per azioni o a responsabilità limitata	29
• Art. 48 – Concessioni a terzi	30
TITOLO V	
FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE	
• Art. 49 – Convenzioni e consorzi	31
• Art. 50 – Unione tra Comuni	31
• Art. 51 – Accordi di Programma	32
TITOLO VI	
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE	
CAPO I – CONTABILITA' E FINANZA	
• Art. 52 – L'Ordinamento contabile del Comune	33
• Art. 53 – La Programmazione di Bilancio	33
• Art. 54 – Bilancio Sociale	34
• Art. 55 – La Gestione del Patrimonio	34
• Art. 56 – Appalti e Contratti	34
CAPO II – REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, IL CONTROLLO DI GESTIONE	
• Art. 57 – Il Collegio dei Revisori dei Conti	35
• Art. 58 – Il Rendiconto della Gestione	36
• Art. 59 – Controllo interno della gestione	37
TITOLO VII	
FUNZIONI NORMATIVE	
• Art. 60 – Statuto e modifiche statutarie	38
• Art. 61 – Regolamenti	38
• Art. 62 – Entrata in vigore dello Statuto	38

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

CAPO I
CONFIGURAZIONE GIURIDICA

PREAMBOLO

La comunità dell'antichissimo Comune di Monte Sant'Angelo sorto intorno alla Grotta dell'Arcangelo Michele, ebbe, sin dal IX e X secolo, a godere dei privilegi di autonomia.

A tale tradizione si ispira il presente Statuto, che è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa e organizzativa del Comune di Monte Sant'Angelo.

ART. 1
IL COMUNE

1. Il Comune di Monte Sant'Angelo, ente locale autonomo, rappresenta democraticamente e unitariamente la comunità delle donne e degli uomini che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

ART. 2
IL TERRITORIO

1. Il Comune di Monte Sant'Angelo è situato sul versante sud orientale del promontorio del Gargano a 15° 57' 01'',40 di longitudine est, a 41°42' 24'',33 di latitudine nord, a 830 metri sul livello del mare. Confina con i territori di San Giovanni Rotondo, Cagnano Varano, San Marco in Lamis, Carpino, Vico del Gargano, Vieste, Mattinata, Mare Adriatico, Manfredonia.
2. Il Comune di Monte Sant'Angelo comprende le Frazioni di Macchia (Marina di Monte Sant'Angelo con 11,700 Km di costa) e di Ruggiano.
3. Il Comune di Monte Sant'Angelo ospita la sede della Comunità Montana del Gargano e dell'Ente Parco Nazionale del Gargano.

4. Il suo territorio ha una estensione di Ha 24.280 e si connota per la diversità degli ambienti: mare, montagna, foresta (8.000 Ha di bosco)

ART. 3

SEDE - STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune si fregia del titolo di Città, risalente al 1401 (bolla "Rerum omnium" di Bonifacio IX).
2. La Sede è ubicata nell'ex Convento dei Celestini sito in Piazza Municipio ed in essa, di norma, si tengono le adunanze degli organi elettivi e collegiali.
3. Lo stemma e il gonfalone sono quelli descritti e raffigurati in allegato, che è parte integrante del presente Statuto.
4. L'uso e la riproduzione dello stemma sono consentiti previa espressa autorizzazione del Comune.
5. Lo stemma costituisce il logo del Comune.

ART. 4

CIVICA BENEMERENZA E CITTADINANZA ONORARIA

1. Il Comune conferisce l'attestato di civica benemerita ai cittadini e alle istituzioni che si siano particolarmente distinti nel campo professionale, culturale, scientifico, produttivo, sportivo, sociale e politico.
2. Il Comune conferisce la cittadinanza onoraria a coloro che abbiano acquisito rilevanti titoli di merito verso la Comunità locale.
3. La civica benemerita e la cittadinanza onoraria sono conferite dal Consiglio comunale all'unanimità, in seconda votazione a maggioranza dei sei settimi dei consiglieri assegnati.

CAPO II PRINCIPI

ART. 5

PRINCIPI PROGRAMMATICI

1. Monte Sant'Angelo, centro religioso di primaria importanza, sede di uno dei più antichi santuari della cristianità, città d'arte e di cultura con ricche vestigia storico-architettoniche e dalla rilevante valenza ambientale, si propone come una delle realtà simbolo del Gargano.
2. Il Comune promuove, nel quadro dei principi di libertà, di solidarietà, di uguaglianza e di rispetto della dignità umana sanciti dalla Costituzione Repubblicana e dall'U.E., lo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico della comunità e sostiene il processo di trasformazione dei poteri locali, secondo il principio di autogoverno locale.

3. Il Comune pone in essere iniziative ed interventi volti:
- a) a rafforzare, anche attraverso l'istituzione di un polo universitario, l'identità storica e culturale della comunità di Monte Sant'Angelo e del Gargano;
 - b) a conservare e valorizzare il patrimonio artistico, archeologico, librario e delle tradizioni religiose e popolari;
 - c) a tutelare i valori ambientali e paesaggistici del territorio promuovendone lo sviluppo integrato, curando e valorizzando in particolare il recupero del medievale rione Junno;
 - d) a promuovere la solidarietà, favorendo la partecipazione e l'inserimento nel tessuto sociale e civile delle fasce della popolazione disagiata e dei diversamente abili garantendo il pieno rispetto dei diritti degli stranieri immigrati, degli esuli, dei rifugiati politici e dei nomadi;
 - e) a favorire la libera iniziativa economica, ivi comprese le forme di associazione e di cooperazione nel rispetto delle tradizioni e della vocazione del territorio;
 - f) ad assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e ad organizzare tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze delle famiglie;
 - g) a riconoscere, coerentemente con la convenzione internazionale sui diritti dei bambini e dei giovani approvata dall'ONU il 20/11/1988, la primarietà dell'investimento culturale e sociale sull'infanzia per una effettiva tutela dei diritti e dei bisogni dell'infanzia;
 - h) a promuovere la cultura della Pace e dei diritti umani, istituendo e partecipando anche ad appositi organismi;
 - i) ad incoraggiare e sostenere l'attività sportiva nella forma dilettantistica e popolare;
 - j) a privilegiare le azioni e le manifestazioni tese a favorire la conoscenza e la diffusione del messaggio legato al culto di san Michele Arcangelo e degli Angeli e della loro storia.

ART. 6

FORME E MODI DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. Nell'esercizio delle sue funzioni il Comune:
 - a) assicura la più ampia informazione della comunità e l'effettiva partecipazione dei singoli, delle associazioni e di ogni altra formazione sociale alle scelte politiche e amministrative, ispirandosi ai principi della trasparenza e della imparzialità dei procedimenti e delle decisioni.

- b) organizza gli uffici e i servizi in base a criteri di autonomia, efficacia, efficienza ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
 - c) promuove, nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge in materia di collaborazione tra enti locali e nello spirito della Carta Europea dell'autonomia locale, gemellaggi o altre forme di relazione anche permanenti, con città di tutto il mondo, in particolare con quelle che condividono il Culto michaelico;
 - d) instaura particolari relazioni con le città ove sono presenti comunità di emigranti locali.
2. Il Comune adotta il metodo e gli strumenti della programmazione, concorrendo alla formazione e all'attuazione dei piani e dei programmi dello Stato, della Regione, della Provincia, dell'Ente Parco Nazionale del Gargano e della Comunità Montana del Gargano e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro attuazione.
 3. Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà, così come disposto dall'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione.
 4. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con i Comuni contermini, con la Comunità Montana del Gargano, con il Parco Nazionale del Gargano, con la Provincia, con la Regione, con le Università ed altri enti e organismi pubblici e privati a base territoriale.
 5. Il Comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, degli atti e dei manifesti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

TITOLO II
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DECENTRAMENTO

ART. 7
CONSIGLIO DI FRAZIONE

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini, anche su base di quartiere o di frazione.
2. Nella frazione Macchia, per permettere una maggiore e più diretta partecipazione dei cittadini alle scelte e alle decisioni riguardanti la vita e lo sviluppo della comunità, è istituito il Consiglio di frazione.
3. Il Consiglio di frazione è eletto a suffragio universale con tempi e modalità che saranno fissati nell'apposito regolamento.
4. Sono elettori i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi che hanno la propria residenza nella frazione e che hanno compiuto il sedicesimo anno di età alla data della consultazione elettorale.

ART. 8
ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
E DEL VOLONTARIATO

1. E' istituito l'albo comunale delle associazioni e del volontariato.
2. Per l'iscrizione all'albo, gli organismi devono depositare in Comune copia dello Statuto, comunicare la sede ed il nominativo del legale rappresentante ed avere i seguenti requisiti:
 - essere costituiti con atto pubblico o con scrittura privata registrata, oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale;
 - essere dotati di uno statuto improntato ai principi di democrazia che esclude espressamente il perseguimento di scopi di lucro;
 - presentare, all'inizio dell'anno sociale o solare, il programma delle attività, con una breve relazione;
 - impegnarsi a sostenere e compartecipare anche con l'impegno generale degli associati, alle iniziative culturali, sportive, scolastiche, turistiche e sociali sottoscrivendo protocolli di intesa.
3. Il Comune può erogare contributi alle associazioni le cui attività rientrano tra le finalità del Comune, secondo quanto previsto nel regolamento contabile.

4. Il Comune può altresì mettere a disposizione, a titolo di contributi in natura l'uso di strutture e beni, o servizi in modo gratuito.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro devono presentare apposito rendiconto.

ART. 9
CONSULTE

1. Il Consiglio comunale istituisce consulte quali organismi di consultazione e di partecipazione nelle materie di ampio rilievo sociale.
2. Le consulte sono composte da rappresentanti di enti, organismi, associazioni, e da esperti che localmente hanno una approfondita conoscenza ed esperienza, hanno funzione consultiva e propositiva nei seguenti settori: cultura, sport, turismo e commercio, ambiente, agricoltura e foreste, attività sociali e anziani.
3. Le consulte sono costituite con deliberazione di Consiglio comunale e restano in carica sino al suo scioglimento.
4. Il regolamento determina le materie di competenza, la composizione e la disciplina del loro funzionamento.

ART. 10
FORME DI CONSULTAZIONE
DELLA POPOLAZIONE

1. Il Consiglio e la Giunta possono promuovere, in materia di esclusiva competenza del Comune, la consultazione di tutti i cittadini, residenti nel Comune, o che, se non residenti, esercitano nel suo territorio una attività di lavoro o di studio, o vi hanno interessi economici, nonché gli stranieri e gli apolidi regolarmente soggiornanti o di parti omogenee di essi in ragione dell'oggetto della consultazione, allo scopo di conoscerne il giudizio in ordine ad iniziative, attività o provvedimenti di competenza del Consiglio e della Giunta.
2. La consultazione può avvenire attraverso le seguenti forme:
 - assemblea con la popolazione;
 - consulte;
 - questionari;
 - referendum;
 - mezzi telematici e informatici

Le modalità di funzionamento di queste forme di partecipazione sono disciplinate dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.

ART. 11
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Tutti i cittadini, di cui all'art. 10, singoli o associati, possono avanzare istanze e petizioni, adeguatamente motivate, all'Amministrazione comunale su materie di competenza comunale, per la tutela di interessi collettivi.
2. Le istanze e le petizioni sono presentate per iscritto, le petizioni devono essere sottoscritte da almeno 100 persone. Ad esse viene data risposta scritta dal Sindaco e dall'Assessore competente entro 30 gg. dalla data di ricezione, con comunicazione ai capi gruppo consiliari.
3. Tutti i cittadini, di cui all'art. 10, possono presentare proposta di atto deliberativo, adeguatamente motivata e sottoscritta da almeno 100 persone, indirizzandola all'Amministrazione comunale. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio, qualora le questioni sollevate rivestano particolare rilevanza e rientrino nella competenza della Giunta o del Consiglio comunale, a seconda della competenza, sono tenuti ad iscriverla all'ordine del giorno della prima seduta utile degli organi deliberanti. Nel corso della seduta di detti organi il primo firmatario della proposta di atto deliberativo può essere invitato ad illustrarla.

ART. 12
ISTRUTTORIA PUBBLICA

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di particolare interesse partecipativo, l'adozione del provvedimento finale è preceduta da istruttoria pubblica.
2. Sull'indizione dell'istruttoria decide il Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un quarto dei consiglieri o di almeno 1.000 cittadini.
3. L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto di parte, oltre alla Giunta e ai gruppi consiliari, consulte, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere diffuso.

ART. 13
AZIONE POPOLARE

1. I cittadini singoli o associati, purchè elettori, possono far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. In seguito all'ordine del giudice con il quale viene integrato il contraddittorio nei confronti del comune, chi ha promosso l'azione o il ricorso dovrà assumersi l'onere delle spese a cui eventualmente il

Comune sia condannato, salvo che quest'ultimo costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi.

3. Le associazioni di protezione ambientale, individuate dalla legge, possono promuovere al giudice ordinario le azioni risarcitorie che spettano al Comune, in caso di danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituto e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'Associazione.

ART. 14 REFERENDUM

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può deliberare il ricorso al referendum consultivo in ordine a questioni che riguardino materie di esclusiva competenza del Comune.
2. Il referendum consultivo può essere richiesto, sempreché concerna questioni che riguardino materie di esclusiva competenza del Comune, da 1000 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, con firme legalmente autenticate.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum gli iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4. La richiesta di referendum. deve contenere indicazioni precise in ordine all'argomento o alla deliberazione o al provvedimento cui si riferisce e deve essere formulata in termini tali che la domanda rivolta ai votanti sia chiara ed univoca e permetta una risposta netta.
5. Il referendum deve riguardare questioni o atti generali.
6. Il regolamento sugli Istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini disciplina le materie che non possono essere oggetto di referendum, determina le modalità sull'ammissibilità e di attuazione del referendum.

CAPO II DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 15 PUBBLICITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge. Il Sindaco anche in presenza del diritto alla riservatezza, deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai provvedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

ART. 16
DIRITTO DI ACCESSO
E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune garantisce a tutti i cittadini singoli o associati il diritto all'informazione relativa all'attività da esso svolta o concernente dati o atti di cui lo stesso sia in possesso, ancorché si riferiscono ad attività poste in essere da aziende autonome e speciali, da istituzioni, da consorzi, da enti pubblici, da gestori di pubblici servizi, da società o enti da esso dipendenti, controllati o a cui lo stesso partecipa in veste pubblica, e da tutte le associazioni e comitati, aventi natura privatistica che ricevono benefici economici anche occasionali dal comune.
2. E' assicurato il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti.
3. E' altresì garantito l'accesso ai documenti anche in fase istruttoria.
4. Il regolamento sull'accesso agli atti, documenti e servizi disciplina le forme, i modi e i tempi per l'esercizio del diritto di informazione e di accesso, detta le norme necessarie ad assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, sui tempi e l'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
5. Il Comune, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, si avvale anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti.

ART. 17
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi, relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, è assicurata con le modalità stabilite da regolamento, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni.

ART. 18
GIUSTO PROCEDIMENTO

1. Tutti i procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad un'istanza o che sono iniziati d'ufficio sono conclusi con l'adozione di un provvedimento espresso. Il termine per la conclusione di ogni procedimento è determinato dal regolamento, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

2. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento di pubblici concorsi ed il personale è fornito di motivazione a norma dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. In ogni atto notificato al destinatario sono indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

ART. 19

TUTELA DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

1. Il Comune riconosce e tutela i diritti del contribuente e, in particolare, promuove idonee iniziative volte a consentire l'esercizio dei diritti relativi all'informazione, alla conoscenza degli atti ed alla semplificazione degli adempimenti.
2. Il Comune, nell'adozione delle disposizioni tributarie, applica i principi di chiarezza, trasparenza ed irretroattività delle norme. Nei rapporti di carattere tributario, applica i principi della collaborazione, della buona fede e del giusto procedimento.
3. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune interpellazioni ai sensi dell'art. 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

CAPO III

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 20

IL DIFENSORE CIVICO

1. È istituito l'ufficio del difensore civico.
2. L'azione del difensore civico si svolge nei confronti del Comune e delle aziende autonome e speciali, delle istituzioni, dei gestori di servizi pubblici di competenza comunale e degli enti dallo stesso controllati.
3. Il difensore civico assume le funzioni prestando giuramento, davanti al Consiglio comunale appositamente convocato, con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi e dello Statuto, e modalità di esercizio"
4. Il difensore civico deve risiedere nel Comune da almeno 5 (cinque) anni, è scelto tra persone in possesso dei requisiti per l'eleggibilità a consigliere comunale, di comprovata integrità, preparazione ed esperienza acquisite per incarichi e/o funzioni svolte in enti pubblici o privati, in associazioni, organizzazioni ed organismi di carattere civi-

le, giuridico e sociale. Lo stesso all'atto della candidatura non deve ricoprire incarichi o funzioni in organizzazioni politiche e sindacali.

5. Alla carica di difensore civico non sono nominabili:
 - a) Cittadini che rivestono cariche elettive a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo e/o che abbiano partecipato alle ultime elezioni predette.
 - b) I dipendenti di enti, istituzioni ed aziende a partecipazione pubblica presenti sul territorio comunale e quanti hanno rapporti di lavoro o consulenza con il Comune od enti ad esso collegati
6. l'individuazione delle candidature, la durata in carica, la revoca, le competenze del difensore civico e le modalità del loro svolgimento sono disciplinate con apposito regolamento.

TITOLO III

GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

ART. 21

GLI ORGANI DI GOVERNO

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta e il Sindaco.
2. Gli organi con funzioni gestionali sono il Segretario Generale ed i Dirigenti, ove previsti, altrimenti i Responsabili degli uffici o dei servizi.

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 22

COMPETENZE

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune ed ha competenza per gli atti indicati dall'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
4. Al Sindaco, ai componenti della Giunta, al Presidente del Consiglio Comunale e ai Consiglieri Comunali spetta l'indennità nell'importo stabilito dalla legge o nel maggiore o minore importo deliberato rispettivamente dalla Giunta o dal Consiglio Comunale. Al Consigliere Comunale compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari.
5. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
6. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
7. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

8. Spetta al Consiglio la definizione degli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentati del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
9. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinioni, la sensibilità e gli orientamenti su fatti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.
10. Nel rispetto dello Statuto, oltreché delle leggi, il Consiglio Comunale adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, distinti regolamenti per:
 - j) l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale e per i suoi rapporti con gli altri organi del Comune;
 - k) l'organizzazione ed il funzionamento degli organi non elettivi e degli uffici comunali;
 - l) l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni;
 - m) l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti di partecipazione;
 - n) la contabilità comunale;
 - o) la disciplina dei contratti del Comune;
 - p) la gestione dei servizi in economia

ART. 23

I CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.
2. Il Consigliere Comunale, secondo le procedure e le modalità stabilite dalle disposizioni regolamentari, che devono rispettare l'esigenza di garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e le questioni di competenza del Consiglio salvo i casi nei quali l'iniziativa sia riservata ad altri organi in base alle leggi. Il diritto di iniziativa si esercita, altresì sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La proposta, redatta dal consigliere, è trasmessa al Presidente del Consiglio;
 - b) presentare interrogazioni e in forma scritta interpellanze mozioni e risoluzioni salvo diverse indicazioni previste nel regolamento.
 - c) ottenere dagli uffici del comune e specificatamente dal Segretario Generale, dai responsabili dei settori e servizi, notizie ed informazioni, nonché copie di atti e di documenti utili all'espletamento del proprio mandato.

3. Il Comune assicura ai Consiglieri ed ai gruppi consiliari le attrezzature ed i servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni.
4. Nel caso in cui Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali siano implicati, per fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti giudiziari, avranno diritto di rimborso alle relative spese ogniqualvolta il giudizio si sia concluso con sentenza di assoluzione piena e definitiva, nel caso di procedimenti penali, ovvero con sentenza definitiva di accertamento dell'insussistenza delle responsabilità amministrativo-contabili, nel caso di procedimento per responsabilità amministrativa patrimoniale.
5. I consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.
6. Le dimissioni del Consigliere dalla carica vanno indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale e presentate personalmente al protocollo generale dell'Ente o dichiarate nel corso di una seduta consiliare. Esse sono comunque irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottata dal Consiglio la delibera di surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
7. Secondo le procedure stabilite dal regolamento, i consiglieri sono tenuti a dare informazioni relative alla campagna elettorale, ai sensi comma 1, art. 30 Legge 25 marzo 93, n. 81.
8. Il consigliere comunale che riporta la cifra individuale più alta è il consigliere anziano.

ART. 24
CONSIGLIERE GIOVANE AGGIUNTO

E' istituita la figura del Consigliere giovane aggiunto. Ad inizio di ogni anno scolastico i rappresentanti degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado si riuniscono per eleggere il Consigliere giovane, che partecipa ai lavori del Consiglio Comunale con solo diritto di parola.

ART. 25
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale, nella prima adunanza, dopo la convalida degli eletti, procede alla elezione, nel suo seno, del Presidente del Consiglio.
2. L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Nel caso in cui nessun Consigliere consegua la maggioranza prescritta, si procede nella stessa seduta a nuova votazione e risulta eletto il Consigliere che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti. Nella stessa seduta si procede alla elezione di due Vice Presidenti che coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento. I due vice Presidenti del Consiglio sono eletti con un'unica votazione a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo, di cui uno riservato alla minoranza. Il consigliere che ottiene il maggior numero di voti è nominato Vice Presidente vicario.
4. Il Presidente resta in carica per l'intera durata del mandato del Consiglio Comunale.
5. Al Presidente competono le seguenti attribuzioni:
 - a) la rappresentanza del Consiglio Comunale
 - b) la convocazione e direzione dei lavori del Consiglio, nonché la fissazione dell'ordine del giorno per gli argomenti da trattare:
 - c) la potestà di mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni:
 - d) la facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza;
 - e) l'allontanamento dall'uditorio, previ opportuni avvertimenti, di chiunque sia causa di disturbo o di disordine:
 - f) la convocazione e la presidenza della Conferenza dei Capigruppo consiliari;
 - g) la scelta degli scrutatori.
6. Il Presidente si fregia di un segno distintivo costituito da una fascia con i colori della municipalità.
7. Il Presidente del consiglio può essere revocato sulla base di una mozione di sfiducia motivata e presentata da almeno 2/5 dei consiglieri e votata con le stesse modalità previste per l'elezione.

ART. 26
GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi.
2. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, salvo diversa comunicazione dei singoli di adesione ad altro gruppo

presente in Consiglio comunale. Ove, di una lista, sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo.

3. Ciascun gruppo, nella prima riunione, elegge nel proprio seno il Capogruppo e ne dà comunicazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio, nonché al Segretario generale del Comune. In mancanza di tale comunicazione, viene considerato Capogruppo il consigliere del gruppo che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.
4. La conferenza dei Gruppi consiliari è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio comunale o da chi ne fa le veci. La stessa viene convocata sempre dal Presidente del Consiglio comunale su richiesta motivata del Sindaco o di almeno 1/3 dei consiglieri. Essa è formata dal Presidente del Consiglio comunale, dai due vice Presidenti e dai Capigruppo consiliari o loro delegati

Ad essa compete:

- a) di esprimere parere su ogni questione sottoposta dal Presidente ed in particolare su quelle riguardanti l'interpretazione del regolamento o conflitti di competenza tra organi del Comune;
- b) di coadiuvare il Presidente nell'organizzazione dei lavori del Consiglio.

ART. 27

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio.
2. In caso di assenza o impedimento di questi, il Consiglio è presieduto dal vice Presidente vicario.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri. o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Salvo i casi previsti dal regolamento, oltre che dalla Legge, le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca i Consiglieri comunali con avviso scritto, da consegnare a domicilio o su richiesta dei destinatari a mezzo di posta elettronica, con l'elenco degli argomenti da trattare, almeno tre giorni prima della seduta; in caso d'urgenza, la consegna dovrà aver luogo almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione.
6. Il Consiglio comunale istituisce nel proprio seno commissioni permanenti, per settori organici di materie, in numero non superiore a quattro, con funzioni preparatorie e referenti per i regolamenti e per gli altri atti di competenza del Consiglio. Il regolamento disciplina, nel rispetto

dei poteri deliberanti del Consiglio, i casi ed i modi nei quali il Consiglio stesso può deferire alla Commissione permanente compiti redigenti.

7. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri e su richiesta di cinque consiglieri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.
8. La commissione di indagine ha potere di esame sugli atti del Comune e, in caso di gravi inadempienze, potestà di audizione del Sindaco, degli assessori e dei soggetti interni al comune.
9. Le Commissioni sono composte di soli consiglieri, assicurando la rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi mediante la previsione del voto plurimo, il quale viene utilizzato anche ai fini delle votazioni.
10. Le commissioni consiliari permanenti, limitatamente alle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta, dagli uffici del Comune, dagli enti e dalle aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati e atti utili all'esercizio delle loro funzioni.
11. Spetta alle Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle rispettive competenze verificare lo stato di attuazione di piani e programmi, generali e settoriali, per poi riferirne al Consiglio. Esse esercitano le loro competenze anche in ordine all'attività svolta dagli enti e dalle aziende dipendenti dal Comune.
12. I componenti la Giunta hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare alle sedute delle Commissioni, senza diritto di voto. Hanno diritto di parlare ogni volta che lo richiedono e obbligo di rispondere alle domande dei componenti le commissioni sulle attività della Giunta e dei componenti.
13. Le commissioni hanno facoltà di richiedere, previa comunicazione al Sindaco, che l'autorizza, l'intervento alle proprie riunioni di funzionari del Comune e di amministratori e di dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti. Possono, inoltre, consultare rappresentanti di enti ed associazioni ed acquisire l'apporto di esperti.
14. Il Consiglio Comunale, nel rispetto del criterio di proporzionalità di cui al comma 9 del presente articolo, può istituire Commissioni speciali su problemi ritenuti di particolare interesse ai fini della attività del Comune, stabilendone i poteri e la durata.
15. Qualora vengano costituite commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza verrà attribuita ad un Consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.

ART.28
VALIDITÀ DELLE SEDUTE
E DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno undici componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali la legge o lo Statuto o il regolamento prevedono una diversa maggioranza.
2. In seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno otto componenti.
3. Il Sindaco concorre alla formazione del quorum strutturale e del quorum funzionale.
4. Trascorsa mezz'ora dall'orario indicato nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente del Consiglio dichiara deserta la seduta.

ART. 29
PRIMA SEDUTA

1. Il Consiglio Comunale, previa convocazione del Sindaco, nei termini e nei modi previsti dall'art. 40 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in relazione a quanto previsto dall'art. 41 dello stesso Decreto Legislativo, convalida i neoeletti Consiglieri nella prima seduta.
2. Gli argomenti da trattare nella seduta di insediamento del Consiglio Comunale devono essere depositati almeno tre giorni prima della riunione.

ART. 30
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro 90 giorni dalla prima seduta, il Sindaco sentita la Giunta, elabora ed invia al Presidente del Consiglio comunale il documento programmatico relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Entro un mese dal ricevimento del documento, il Presidente del Consiglio promuove sullo stesso la partecipazione e la valutazione del Consiglio comunale che esprime proposte, contributi ed osservazioni.
3. Le risultanze di detto esame sono trasmesse al Sindaco per apportare le eventuali richieste di modifiche ed integrazioni. Entro lo stesso termine il documento, con le eventuali modifiche apportate, è approvato dal Consiglio comunale a maggioranza dei componenti con votazione palese.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione del documento programmatico da parte del Sindaco e degli Assessori.

E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

CAPO II LA GIUNTA COMUNALE

ART. 31 COMPOSIZIONE ED ELEZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero massimo di sette assessori.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta di insediamento
3. Il Sindaco nomina gli assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere
4. La carica di assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale. Qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto della accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
5. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

ART. 32 CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE

1. I singoli assessori cessano dalla carica per: dimissione, revoca e decadenza.
2. Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate al Segretario Generale, che le trasmette al Sindaco dopo averle acquisite al protocollo generale, e sono immediatamente efficaci ed irrevocabili
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

ART 33 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata dal Sindaco, che la presiede. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, presiede il Vice Sindaco e, in assenza di entrambi, l'assessore anziano per età.

2. La Giunta delibera a maggioranza dei membri in carica e, con voto palese, a maggioranza.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
4. Il Sindaco può disporre che alle sedute della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, partecipino funzionari del Comune. Possono essere, altresì, invitati, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero collegio dei Revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.
5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata da pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.
6. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate entro 30 giorni dalla data della loro adozione.

ART.34 **COMPETENZE**

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107. commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservate dalla legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E' di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. Spettano alla Giunta l'autorizzazione ad introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria e la nomina del difensore.
E' altresì di competenza della Giunta l'accettazione di lasciti e donazioni, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il Consiglio ai sensi dell'art. 42 lett. i del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

CAPO III IL SINDACO

ART.35 ELEZIONE

1. L'elezione del Sindaco, avviene nel rispetto della normativa vigente.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti e dallo Statuto.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione del Comune e ne è il rappresentante legale.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e le competenze connesse all'ufficio.
5. Quale organo di amministrazione, in particolare, il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
 - b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 18 del D. Lgs n. 267/2000;
 - d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
 - e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;
 - f) conferisce e revoca al Segretario comunale le funzioni di Direttore Generale nel caso non si sia avvalso della facoltà di nominare un direttore al di fuori della dotazione organica;
 - g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D.Lgs n. 267/2000, nonché dal presente Statuto e dal Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.
6. Il sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, le società appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e informandone il Consiglio Comunale.
7. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore generale, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

8. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 36
VICE SINDACO

1. La carica di Vice Sindaco è attribuita dal Sindaco ad un componente della Giunta. Per tale carica valgono le disposizioni previste dall' art. 33 del presente Statuto.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o di sospensione dalle funzioni adottata ai sensi di legge.

ART. 37
OBBLIGO DI ASTENSIONE
E DIVIETO DI INCARICHI

1. Al Sindaco, al Vice-Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge, i componenti degli organi comunali e del consiglio di frazione debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti debbono astenersi quanto si tratta d'interesse dei loro parenti o affini sino al 4° grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.

ART. 38
DIMISSIONI, IMPEDIMENTI, RIMOZIONE,
DECORRENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO

1. Le modalità, la decorrenza e gli effetti delle dimissioni, della rimozione, della decadenza e della sospensione del Sindaco sono regolati dalla legge. Sono altresì regolati dalla legge gli effetti dell'impedimento permanente e del decesso del Sindaco.
2. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

TITOLO IV ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 39 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, la dotazione organica del personale e, in conformità al presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità onde assicurare l'imparzialità, l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione. Per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di governo del Comune, il regolamento, sulla base dei criteri e dei principi predetti, disciplina l'attribuzione delle responsabilità gestionali e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento fra il Segretario Generale ed i responsabili degli uffici e dei servizi, i quali, secondo le rispettive competenze, devono assicurare l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione con particolare riguardo alla massima, possibile semplificazione e tempestività dei procedimenti e all'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica. Agli organi elettivi del Comune spettano i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; ai dirigenti, ove previsti, altrimenti ai responsabili degli uffici o dei servizi, coordinati dal Segretario Generale, è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.
2. L'ordinamento strutturale del Comune si articola in unità organizzative di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento di servizi funzionali, strumentali e di supporto.
3. La dotazione organica del personale prevede la dotazione di personale per contingenti complessivi delle varie categorie e profili professionali in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e ai programmi del Comune.
4. La ripartizione del personale fra le diverse unità organizzative viene stabilita in funzione delle attribuzioni e dei compiti alle stesse assegnati. Ad ogni unità organizzativa è preposto un responsabile, che risponde dello svolgimento delle funzioni o del raggiungimento degli obiettivi assegnati. Ad ogni responsabile delle unità organizzative deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito.

5. Nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla contrattazione e dei profili professionali e delle categorie professionali, ed in relazione ad esigenze di funzionalità dei servizi, saranno disposte rotazioni quinquennali del personale, secondo i criteri stabiliti dal regolamento.
6. Ai Dirigenti, ove previsti, altrimenti ai responsabili degli uffici o dei servizi, scelti secondo rigorosi criteri di merito e di professionalità ed in relazione alle esigenze di razionalità e buon andamento degli uffici e dei servizi, va assicurato, nel rispetto delle funzioni del Segretario stabilite dalla legge, il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo di risorse, personale e mezzi agli stessi demandati.
7. I Dirigenti, ove previsti, altrimenti i responsabili degli uffici o dei servizi, sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune e ai compiti assegnati, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
8. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267, nonché dal presente statuto e dal regolamento degli uffici e dei servizi.
9. Al personale del Comune è assicurato il miglioramento delle professionalità mediante sistemi o forme di perfezionamento permanente e mediante prospettive di carriera.
10. Il Comune riconosce e tutela la libertà di organizzazione sindacale dei lavoratori comunali promuovendo per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente, consultazioni con i sindacati, che, secondo gli accordi vigenti, hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

ART. 40 **DIRIGENTI**

1. Ai Dirigenti, ove previsti, altrimenti ai responsabili degli uffici o servizi, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché nell'ambito delle direttive e degli indirizzi politici degli organi di governo, oltre ai compiti previsti dal precedente articolo, competono in particolare:
 - l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo, anche con l'adozione di atti che impegnino l'Amministrazione verso i terzi non ricompresi espressamente dalla legge e dallo Statuto, tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario Comunale o del Direttore Generale ove esistente;

- il dovere d'iniziativa in ordine a tutte le proposte di deliberazione di amministrazione corrente, per assicurare la continuità delle forniture, delle somministrazioni, dei servizi e dei lavori di manutenzione ordinaria; l'elaborazione delle proposte di previsione di bilancio relative all'amministrazione corrente nonché, sulla base delle direttive programmatiche, di tutte le altre previsioni di bilancio; gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'emanazione di atti costituenti manifestazioni di giudizio e/o di conoscenza, quali relazioni e pareri tecnici, attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, nonché autenticazioni e legalizzazioni;
- l'adozione degli atti interni di organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro, assunti con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro nonché la gestione del personale;
- i provvedimenti di accertamento e riscossione delle entrate di bilancio, nonché le procedure per il recupero dei crediti;
- i provvedimenti, ivi compresi gli impegni di spesa, costituenti atti dovuti in applicazione di norme di legge, di regolamenti, di deliberazioni e di contratti;
- l'approvazione di collaudi e di certificati di regolare esecuzione dei lavori, l'approvazione delle forniture e dello svincolo di cauzioni, nei casi in cui non si riscontrino maggiori spese in rapporto a quelle autorizzate;
- gli atti relativi e successivi alla pubblicazione del bando di gara nelle varie forme previste; tutti i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti o valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di repressione e prevenzione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- le determinazioni a contrattare nonché la stipulazione dei contratti;
- la firma della corrispondenza per il disbrigo degli affari correnti per la quale la legge non richieda espressamente la Firma del Capo dell'Amministrazione;

- la presidenza delle commissioni di concorso, salvo che non sia diversamente disciplinato dal regolamento comunale sulle modalità di accesso agli impieghi;
 - la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile ed urgente di esclusiva competenza del Sindaco;
 - l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune.
 - promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, in conformità con quanto disposto dall'articolo 16 lettera f) D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
6. Alla valutazione dei dirigenti degli Enti Locali si applicano i principi contenuti nell'art.5 commi 1 e 2 del Decreto Leg.vo 30/07/99 n. 286 secondo le modalità previste dall'art. 147 del Decreto Leg.vo 18/08/00 n. 267.
7. La copertura dei posti di dirigente o, in mancanza, dei responsabili degli uffici o dei servizi, di categoria professionale apicale o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

ART. 41

INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITÀ

L'Amministrazione, per la realizzazione di obiettivi determinati, può fare ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, stipulando apposite convenzioni a termine secondo le norme dettate dal Regolamento.

ART. 42

DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e che sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
2. In particolare il Direttore Generale predispose il piano dettagliato degli obiettivi previsto dall'art. 197, comma 2. lett. a) del T.U. n.

267/2000, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione. Al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti, ove previsti, altrimenti i responsabili degli uffici o dei servizi, ad eccezione del Segretario Comunale.

3. Per la revoca e la durata dell'incarico si applica il 20° comma dell'art. 108 del T.U, n. 267/2000.
4. Nel caso che il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario.

ART. 43 **SEGRETARIO GENERALE**

1. Il Segretario generale è nominato e revocato dal Sindaco con i criteri e le modalità fissate dalla legge.
2. Il Segretario generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
3. Il Segretario generale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
4. Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, ove previsti, altrimenti dei responsabili degli uffici o dei servizi e ne coordina l'attività secondo le direttive impartite dal Sindaco. Presiede la conferenza di servizio. Formula inoltre proposte su questioni organizzative o gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione.
5. Nel caso di istituzione della figura del Direttore Generale, le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate nel regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi e definite contestualmente alla nomina del Direttore onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.
6. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
7. Il Segretario Generale roga i contratti del Comune nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.
8. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario Generale e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento

CAPO II I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 44 FORME DI GESTIONE

1. Il Comune, nell'ambito della propria competenza, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e, per quanto riguarda quelli in atto gestiti dal Comune, di dismetterli o di modificarne, nel rispetto della legge, la forma di gestione.
3. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
4. I servizi che, per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche, non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale, sono gestiti in economia secondo le disposizioni stabilite da apposito regolamento.

ART. 45 CARTA DEI SERVIZI

1. L'erogazione dei servizi pubblici anche svolti in regime di concessione, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. In base a tali principi, ciascun soggetto erogatore adotta una propria carta dei servizi ai sensi dell'art. 112 comma 3 del D.lgs. 267/2000.
2. La carta dei servizi individua, rende pubblica e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo e di controllo, assicura la piena informazione degli utenti, l'adozione e l'aggiornamento della carta dei servizi erogata dal Comune direttamente o in regime di concessione.
3. Il Consiglio comunale verifica l'esistenza dei necessari sistemi di monitoraggio sull'effettiva applicazione delle carte dei servizi, sul rispetto degli standard dei servizi erogati, sull'adeguata pubblicità agli utenti.

ART. 46
ISTITUZIONI

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la costituzione di istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e salvaguardando le minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e documentata competenza tecnica ed amministrativa preferibilmente nello stesso settore di attività e restano in carica, salvo il caso di revoca anticipata, per l'intero mandato amministrativo del Sindaco.
4. Il Sindaco può provvedere alla revoca di cui al comma precedente al sopravvenire delle cause individuate dal Consiglio Comunale.
5. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.
6. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
7. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

ART. 47
SOCIETÀ PER AZIONI O
A RESPONSABILITÀ LIMITATA

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori, di attività economiche, il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata (vedi artt. 112, comma 1 e 113 comma 1 lettera e) del Testo Unico) miste pubblico/privato qualo-

ra si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio comunale, in tal caso, approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nelle società di cui al primo comma il Comune può costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla sua partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

ART.48

CONCESSIONE A TERZI

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi. La delibera di concessione a terzi è adottata dal Consiglio comunale, previa adeguata motivazione circa l'esistenza dei presupposti predetti, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e di correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

TITOLO V
FORME ASSOCIATIVE E DI
COLLABORAZIONE

ART. 49
CONVENZIONI E CONSORZI

1. Le forme associative, di cui agli articoli 30 e 31 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000, sono utilizzate secondo le necessità e la convenienza in relazione al bisogno pubblico da soddisfare e in attuazione dei principi di cooperazione ed integrazione affermati dal presente statuto.
2. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici sono regolati da apposite convenzioni.
3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di personale distaccato dagli enti partecipanti ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti. Possono altresì essere delegati ad enti sovracomunali o a comuni contermini l'esercizio di funzioni a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
4. Per l'esercizio di funzioni o di servizi, anche a carattere imprenditoriale, il Comune può partecipare a consorzi.
5. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettive le funzioni di indirizzo e controllo degli enti aderenti

ART. 50
UNIONE TRA COMUNI

1. Il Comune di Monte Sant'Angelo si fa promotore, unitamente ad altri comuni ricompresi nel territorio garganico, di iniziative atte a costituire l'unione tra uno o più comuni al fine di esercitare congiuntamente alcune funzioni di competenza di ciascun ente
2. La costituzione dell'Unione, da realizzarsi negli ambiti e nei termini previsti dalla legge, è finalizzata a creare una rete permanente di cooperazione tra i Comuni aderenti, in grado di realizzare sia economie di azione che di scala, nonché l'integrazione dell'azione politica per quanto attiene, in particolare, alle funzioni in materia di pianificazione territoriale, ed alla gestione di servizi a rete, quali lo smaltimento dei rifiuti, i servizi informatici e informativi, i servizi ambientali, i servizi alla persona.

ART. 51
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di altri enti e soggetti pubblici, il Sindaco, sulla base degli indirizzi, dei piani e programmi approvati dagli organi collegiali competenti, promuove ed interviene nell'accordo.
2. Il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma anche su richiesta di uno o più soggetti interessati e sottoscrive l'atto che formalizza il consenso unanime delle amministrazioni partecipanti.
3. Per le modalità, i contenuti e le procedure inerenti gli accordi di programma si rinvia alle disposizioni dell'articolo 34 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000.

TITOLO VI
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO
E CONTABILE

CAPO I
CONTABILITA' E FINANZA

ART. 52
L'ORDINAMENTO CONTABILE DEL COMUNE

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.
3. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dall'apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri presenti, nonché dalle altre disposizioni comunali che regolano la materia, nel rispetto delle leggi statali espressamente rivolte agli enti locali e in conformità alle norme del presente Statuto.

ART 53
LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.
2. Il bilancio annuale di previsione per l'anno successivo, corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quella della Regione Puglia, è deliberato dal Consiglio comunale, nei termini previsti dalla legge, secondo i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il Consiglio, in prima convocazione, approva il bilancio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, in seduta pubblica, nei termini con voti e le modalità stabiliti dalla legge e dallo Statuto
4. Contestualmente al progetto di bilancio annuale di previsione, la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, è suddiviso per anni, ed è di durata pari a quello della Regione Puglia con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

ART. 54
BILANCIO SOCIALE

1. Il Comune di Monte Sant'Angelo adotta per la rappresentazione delle proprie attività economiche e finanziarie, i principi del bilancio sociale.
2. Il Consiglio comunale definisce i principi e le prassi contabili adottate per la stesura del bilancio sociale.

ART. 55
LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. Il Sindaco sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso il competente ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento affinché da parte di tutti i dipendenti si osservi l'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
3. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
4. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

ART. 56
APPALTI E CONTRATTI

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto s'intende perseguire
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali:

- c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nel nostro ordinamento giuridico.

CAPO II
REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA,
IL CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 57
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il collegio dei revisori dei conti, di cui l'elezione, la durata in carica e i diritti sono disciplinati dalla legge. adempie alle funzioni da questa attribuitegli e collabora con il Consiglio Comunale, nella sua funzione di controllo e di indirizzo, in conformità al regolamento ed a quanto di seguito indicato:
 - a) segnalando, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso che ritenga meritevoli di particolare esame;
 - b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
 - c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
 - d) partecipando alle adunanze del Consiglio Comunale e della Giunta per riferire o esprimere pareri su particolari argomenti quando lo richiedano il Sindaco o, rispettivamente, il Consiglio o la Giunta.
2. Il regolamento disciplina i casi e le procedure nelle quali al collegio dei revisori dei conti può essere affidato l'incarico di eseguire periodiche verifiche di cassa.
3. Non possono essere nominati revisori dei conti i consiglieri in carica del Comune.
4. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Ente. E' altresì incompatibile con la carica di amministratore di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune.
5. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Collegio nomina un commissario, scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri ovvero nel registro dei revisori contabili,

affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio Comunale. In tal caso e, comunque, quando il Consiglio comunale non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Collegio assegna al Consiglio comunale, con lettera notificata ai singoli componenti dello stesso organo, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, entro le quarantotto ore immediatamente successive alla detta scadenza, mediante apposito commissario, scelto tra i soggetti di cui al periodo precedente, agli organi inadempienti, dandone, altresì, tempestiva comunicazione al Segretario Generale, ai fini della conseguente informativa da inviare, senza indugio, da parte di quest'ultimo al Prefetto per l'avvio del procedimento di scioglimento del Consiglio comunale.

6. Qualora il Consiglio Comunale, sebbene invitato a provvedere dal Collegio entro il termine di venti giorni decorrente dalla ricezione da parte del Presidente del Consiglio dell'apposita lettera raccomandata, inviata all'uopo dallo stesso Collegio, ritardi ovvero ometta di approvare il rendiconto consuntivo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, entro i termini prescritti dalla legge, il Collegio provvede in sostituzione mediante commissario "ad acta", scelto tra i soggetti di cui al comma precedente. Il commissario "ad acta" provvede entro venti giorni dal conferimento dell'incarico da parte del Collegio.
7. Al Commissario di cui ai commi 4 e 5 compete un "gettone di presenza" nella misura fissata per i componenti del Consiglio comunale dal Decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119 in relazione ad ogni accesso presso la Sede comunale, oltre al rimborso delle spese di viaggio sulla base dei criteri fissati dal ridetto atto di normazione secondaria.

ART. 58

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economico-finanziaria e attestati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta, con relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dallo Statuto, in seduta pubblica e con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti. In seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.

ART. 59

CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità, il Consiglio Comunale definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il Controllo di gestione, affidato al Collegio dei Revisori dei Conti, dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
4. Nel caso in cui, attraverso l'attività di controllo, si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.

TITOLO VII FUNZIONI NORMATIVE

ART. 60 STATUTO E MODIFICHE STATUTARIE

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e pertanto ad esse devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale secondo le procedure previste dal comma 4° dell'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto.
4. Il regolamento consiliare determina le modalità attraverso le quali si realizza l'informazione dei cittadini, delle consulte e dei consiglieri comunali in ordine alle proposte di revisione dello Statuto e sul relativo procedimento di esame.
5. Una proposta di modifica dello Statuto, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata, al Consiglio che l'ha respinto, prima di due anni.

ART. 61 REGOLAMENTI

1. I Regolamenti comunali sono adottati e/o adeguati alle disposizioni del presente Statuto entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore; sino a tale data continuano ad applicarsi le norme in essi previste che risultino compatibili con la legge e con il presente statuto.

ART. 62 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

Lo Statuto entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio